





### Motivi della Decisione

1. Ricorre in appello il difensore di \_\_\_\_\_, giudicata dal GUP del Tribunale di Monza per la seguente

#### *Imputazione*

(in concorso con \_\_\_\_\_ - separatamente giudicato con rito ordinario)

a) del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 216, 1° co. n.2) L.Fall. perché, agendo in concorso tra loro, \_\_\_\_\_ quale A.U. della società fallita " \_\_\_\_\_ Srl" e \_\_\_\_\_ quale socio di maggioranza e co-amministratore di fatto della stessa, sottraevano i libri e le scritture contabili della fallita, mai consegnati al curatore, distraendo altresì le immobilizzazioni materiali di cui all'ultimo bilancio depositato (per un valore pari ad Euro 77.424,00);

b) del reato p. e p. dall'art. 217, 1° co. n.4) L.Fall. perché, agendo in concorso tra loro nelle qualità indicate al capo che precede, aggravavano il dissesto della società " \_\_\_\_\_ Srl", astenendosi dal richiedere il fallimento in proprio, già insolvente, in modo conclamato, nel 2009. In Monza, il 03/7/2012.

1.1. Secondo il primo Giudice, che ha emesso **sentenza** in data 14/02/2018 con rito abbreviato, la responsabilità dell'imputata in ordine ai reati a lei ascritti traspare dalla documentazione acquisita e, in particolare, dalla relazione ex art. 33 L.F..

Secondo l'assunto accusatorio - recepito in sentenza - l'imputata, in qualità di amministratore unico dalla costituzione al fallimento della " \_\_\_\_\_ srl", aveva sottratto i libri e le scritture contabili della società, nonché distratto le immobilizzazioni materiali di cui all'ultimo bilancio per un importo pari a € 77.424,00. Secondo il primo giudice, l'imputata aveva inoltre, astenendosi dal richiedere il fallimento in proprio, aggravato il dissesto della società già insolvente nel 2009.

Il complesso del materiale probatorio acquisito ha persuaso il Gup della responsabilità penale dell'imputata, nei termini sopra precisati.

1.2. Su tali basi, il Gup del Tribunale di Monza ha condannato l'imputata - *riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alla contestata aggravante* - alla pena di **anni 1 e mesi 4 di reclusione** (p.b. anni 3 di reclusione, ridotta per la prevalenza delle circostanze attenuanti sull'aggravante di cui all'art. 219 L.F. ad anni due di reclusione, ulteriormente ridotta per il rito ad anni 1 e mesi 4 di reclusione), oltre al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa.

2. Ha proposto **appello** il difensore dell'imputata; assume che la prevenuta debba essere assolta dai reati contestatili, quantomeno ai sensi dell'art. 530/II° comma cpp.



Con il primo motivo la difesa contesta l'insufficienza del compendio probatorio in relazione al reato di bancarotta fraudolenta. L'imputata, infatti, quale - di fatto - semplice addetta alle pulizie e alla vendita al banco non ha mai amministrato la società né tantomeno mai tenuto i documenti contabili (non essendole tra l'altro mai stato consentito di farlo). Della effettiva gestione della società si erano sempre occupati i coniugi

che, in conflitto tra loro, si erano poi reciprocamente attribuiti la colpa del fallimento, senza coinvolgere in alcun modo l'imputata. A ciò la difesa ha aggiunto che nel caso di specie mancherebbe in capo all'imputata l'elemento soggettivo del dolo, atteso che le condotte di sottrazione, distruzione o falsificazione dei libri e delle altre scritture contabili devono essere caratterizzate dal fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare un pregiudizio ai creditori. Pertanto, non potendosi ritenere provata la responsabilità dell'imputata, la stessa deve andare assolta in ordine al reato di bancarotta fraudolenta documentale.

Con il secondo motivo la difesa ha evidenziato l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato di bancarotta semplice patrimoniale. Invero, al di là di mere supposizioni per cui la prevenuta, lavorando nella panetteria, fosse al corrente dell'andamento degli affari, in primo grado non sarebbe stato dimostrato al di là di ogni ragionevole dubbio che l'imputata fosse a conoscenza dello stato di dissesto della società.

**3.** All'udienza del 15/10/2018 - presente l'imputata - il PG, evidenziata la circostanza che l'imputata è stata amministratore unico della società per l'intera sua durata, ha chiesto la conferma della sentenza appellata. La Difesa, ribadita l'insussistenza degli elementi costitutivi dei reati contestati all'imputata, nonché la sussistenza della qualifica di "testa di legno" in capo alla stessa, si è richiamata ai motivi ed alle conclusioni già in atti. Esaurita la discussione, il Collegio ha emesso la presente decisione, del cui dispositivo ha dato pubblica lettura in udienza. Motivazione riservata nel termine di gg. 30.


\* \* \*

**4.** La sentenza va riformata parzialmente, dovendo l'imputata andare assolta dall'addebito di bancarotta distrattiva e dovendo - il residuo addebito sub a) essere riqualificato in termini di bancarotta documentale semplice, con conseguente rideterminazione della pena, e conferma nel resto.

**4.1.** La tesi difensiva relativa alla mancata assoluzione dell'imputata dall'incolpazione sub a) è solo parzialmente accoglibile.

Invero, la \_\_\_\_\_ ha svolto un ruolo di mero prestanome all'interno della società, mentre la titolarità del potere gestorio e direttivo spettava al socio di maggioranza \_\_\_\_\_.

Ciò è provato anzitutto dalle dichiarazioni rese da \_\_\_\_\_, socia nonché coniuge del \_\_\_\_\_, la quale ha fatto presente che il marito, socio di maggioranza ed amministratore di fatto della società, si era inserito sistematicamente nella gestione e amministrazione della stessa (ed era lui "...ad avere poteri di amministrazione, che aveva deleghe e procure, che in



sostanza amministrava la società, che alla fine della giornata ritirava gli incassi...") Ad ulteriore riprova dell'estraneità dell'imputata rispetto all'effettiva amministrazione della società va rimarcata anche la circostanza che in seguito alla cessazione dell'attività i coniugi si sono attribuiti reciprocamente la colpa del fallimento, senza mai attribuire o contestare alcunché alla \_\_\_\_\_, con ciò evidenziando la completa estraneità dell'imputata rispetto alla concreta gestione degli affari.


Sebbene sia vero che la semplice accettazione della carica da parte dell'amministratore di diritto attribuisce a quest'ultimo, sotto il profilo oggettivo, doveri di vigilanza e di controllo la cui violazione comporta responsabilità, è altrettanto vero che "la pur consapevole accettazione del ruolo di amministratore apparente non necessariamente implica la consapevolezza di disegni criminosi nutriti dall'amministratore di fatto" (Cass. Pen. Sez. V, n. 19049 del 19/02/2010). Nel caso di specie, la \_\_\_\_\_ per motivi di necessità economica aveva consapevolmente accettato la carica formale di amministratore, ma era esclusa - come emerge dal materiale probatorio - da qualunque potere gestorio (di fatto spettanti al coimputato \_\_\_\_\_) e quindi estranea, anche con riferimento alla sua consapevolezza, alle condotte distrattive oggetto di imputazione, che vanno invece ricondotte al \_\_\_\_\_.

Al riguardo, non sono emersi elementi da cui inferire che sussistessero concrete condotte appropriative da parte del (o degli) amministratore/i di fatto, e del resto lo stesso addebito non ha riguardo alla distrazione di specifici mezzi o di attrezzature (di cui potesse essere visibile ed evidente l'ammacco), ma si riferisce ad una posta contabile indeterminata e 'collettiva' (l'insieme delle immobilizzazioni materiali), per il cui apprezzamento era altresì necessario la conoscenza delle scritture contabili che - come si dirà oltre - l'imputata non aveva.

La \_\_\_\_\_ va pertanto assolta dall'addebito di bancarotta distrattiva con la formula 'per non aver commesso il fatto'.

**4.1.1.** In relazione alla contestazione di bancarotta fraudolenta documentale va rilevato che il fatto addebitato all'imputata va derubricato nel diverso e meno grave reato di bancarotta semplice documentale di cui all'art. 217 L.F. Invero, va ricordato che secondo la giurisprudenza, "in tema di reati fallimentari, l'amministratore di diritto risponde del reato di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o omessa tenuta, in frode ai creditori, delle scritture contabili, anche laddove sia investito solo formalmente dell'amministrazione della società fallita (cosiddetta testa di legno), in quanto sussiste il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le predette scritture, purché sia fornita la dimostrazione dell'effettiva e concreta consapevolezza del loro stato, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari" (Cass. Pen. Sez. V., n. 642 del 30/10/2013). Nel caso di specie non vi sono elementi da cui desumere che la \_\_\_\_\_ fosse effettivamente a conoscenza della fraudolenta omessa tenuta della documentazione contabile da parte del \_\_\_\_\_.

Al riguardo, va osservato che è proprio quest'ultimo che, in quanto amministratore di fatto della società, era l'effettivo titolare dei poteri gestori e direttivi, ed era dunque il

 3


soggetto gravato dall'obbligo di regolare tenuta delle scritture contabili. È pertanto a lui che va attribuita la responsabilità per aver omesso di tenere la documentazione sociale e le scritture contabili dell'attività - come evidenziato dal curatore nella relazione ex art. 33 L.F. - rendendo così impossibile la ricostruzione del patrimonio della società fallita e del movimento dell'attività.

L'assenza di apprezzabili elementi che potessero indurre l'imputata a percepire una realtà in qualche modo fraudolenta messa in campo dagli amministratori di fatto, comporta che l'essersi astenuta - la \_\_\_\_\_ - dalle dovute attività di controllo rispetto alla contabilità non può essere interpretata come adesione, nemmeno implicita o connotata da dolo eventuale, della medesima rispetto alle sorti della contabilità. L'imputata ha peraltro negligenemente trascurato di coltivare l'accesso e la conoscenza delle sorti della contabilità, e sotto tale aspetto deve ritenersi responsabile per il diverso e meno grave reato di bancarotta semplice documentale.

**4.2.** Non è invece accoglibile il motivo concernente l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 217 co.1 nr. 4 L.F.

In primo luogo va osservato che, sotto il profilo soggettivo, pacifico è che l'imputata fosse a conoscenza dell'andamento della società e dunque della crisi di liquidità e del progressivo indebitamento della medesima. E ciò è provato anzitutto dalle dichiarazioni rese dalla stessa al curatore, cui l'imputata riferiva che sin dall'anno di costituzione della società (nel 2008) quest'ultima aveva effettuato investimenti eccessivi per la sua scarsa capacità patrimoniale e reddituale, e che le cause del fallimento erano da individuare nella crisi di liquidità che aveva connotato la società sin dalla sua costituzione. A ciò va aggiunta la circostanza per cui l'imputata svolgeva nell'ambito della "I \_\_\_\_\_ srl", attività lavorativa come addetta alle pulizie e alla vendita al banco, sicché le erano certamente noti l'andamento degli affari.

Ritenuto dunque pacifico che la \_\_\_\_\_ fosse consapevole del progressivo indebitamento della società e della perdurante condizione di crisi di liquidità (che ne avrebbe determinato il fallimento), è altresì pacifico che la stessa, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del fallimento, abbia concorso ad aggravarne il dissesto (che ha costituito infatti esito naturale del prolungamento dell'attività dell'impresa) fino a provocarne il fallimento. Pertanto, stante l'atteggiamento gravemente colposo dell'imputata e il fatto che ai fini dell'integrazione della fattispecie di cui all'art. 217 co.1 nr. 4 L.F. non si richiedono ulteriori comportamenti che concorrano con la mancata richiesta di dichiarazione di fallimento e il conseguente aggravamento del dissesto (così Cass. Pen. Sez. V, n. 13318 del 14/02/2013), non è possibile escludere la responsabilità della prevenuta in ordine al reato di bancarotta semplice patrimoniale.

 4

**4.3.** La sentenza appellata va – per le ragioni individuate – riformata parzialmente, con l'assoluzione dell'imputata dal reato di bancarotta distrattiva con la formula *'per non aver commesso il fatto'*, la riqualificazione in termini di bancarotta documentale semplice del residuo addebito sub a).

La conferma della residua responsabilità comporta che permanga una pluralità di condotte irregolari, rispetto alla quale tuttavia già la sentenza di primo grado ha riconosciuto la prevalenza delle attenuanti generiche. La pena, valutati tutti i parametri di cui all'art. 133 cp., può essere rideterminata nella misura di **mesi 4 di reclusione** (p.b. mesi 9 di reclusione, ridotta per le circostanze attenuanti generiche a mesi 6 di reclusione, ulteriormente ridotta per il rito a mesi 4 di reclusione).

La sentenza di prime cure ha ommesso del tutto di applicare le pene accessorie: a ciò può procedersi in questa sede, senza che il fatto configuri una ipotesi di *reformatio in peius*: all'imputata devono essere applicate altresì le pene accessorie previste dall'art. 217, III° co. L.F., quelle dell'inabilitazione all'esercizio dell'impresa e dell'incapacità di esercitare uffici direttivi per la durata di mesi 4, pari a quella della pena detentiva inflitta.

**4.4.** Per tutto il resto la sentenza appellata deve trovare conferma.

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 530 e 605 c.p.p.;

in parziale riforma della sentenza emessa dal Gup del Tribunale di Monza in data 14/02/2018, appellata da \_\_\_\_\_,

assolve

l'imputata dall'addebito di bancarotta distrattiva di cui al capo a) per non aver commesso il fatto;

riqualifica in termini di bancarotta semplice il residuo addebito sub a), e

ridetermina

la pena nei confronti dell'imputata in mesi 4 di reclusione;

applica

le pene accessorie di cui all'art. 217, III co L.F., quelle temporanee in misura pari alla pena principale.

Conferma

Nel resto la sentenza appellata.

Indica in 30 gg. il termine per il deposito della motivazione.

Milano, li 15 ottobre 2018.

Il Presidente est.

